

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 maggio 2025, n. 240
Proroga della validità del parere di compatibilità rilasciato alla Società Cooperativa Sociale "Libellula" CSRTM ex art. 2 R.R. n. 14/2014 con D.D. n. 440 del 19.12.2022 per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per Minori art. 2 del r.r. n. 14 del 18.07.2014 da denominarsi "PEGASO" ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa – ASL LE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede all’art. 7, quanto segue:

“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

Ciò premesso, con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 19.12.2022 notificata al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” con sede legale in Tricase Lecce alla via Stazione n. 21 e al Comune di Nardò (LE), questa Sezione ha espresso:

“parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’art. 3 del R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, per l’Area Nord Jonica del territorio dell’ASL LE, nei confronti della Società Cooperativa Sociale “Libellula” di Tricase (LE), per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Raho angolo Viale Europa, da denominarsi “Pegaso” con la precisazione che:

- i. presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio

della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;

- ii. *suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art. 2 del R.R. n. 14/2014";*

Con D.D. del Comune di Nardò n. 105 del 09.02.2023 avente ad oggetto la Società Cooperativa Sociale Libellula Provvedimento conclusivo di autorizzazione alla realizzazione l.r. n. 9/2017 e s.m.i. di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori art 2 r.r. n. 14 del 18/07/2014 da denominarsi "Pegaso ubicata in Nardò (Le) alla via Raho angolo viale Europa, il Dirigente del SUAP determinava di "omissis

- *rilasciare al Rappresentante Legale p.t. della Società Cooperativa sociale Libellula con sede in Tricase Lecce al viale Stazione 21 p. iva 03632620757 l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art 2 del r.r. n. 14/2014 con sede in Nardò alla via Raho angolo viale Europa (dati catastali foglio 109 particella 16) da denominarsi Pegaso come da parere D.D. n. 440 del 19.12.2022 della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità che si allega in atti;*
- *di trasmettere il presente provvedimento finale:*
 1. *al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" con sede legale in Tricase (LE) alla via Stazione n. 21, tramite pec al seguente indirizzo elettronico coo.libellula.tricase@pec.it;*
 2. *al dirigente della Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it;*
 3. *al Direttore Generale dell'Asl Le;*
 4. *al Sindaco del Comune di Nardò (Le)"*

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

comma 4. "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";

comma 5. "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 440 del 19.12.2022, ha validità fino al **07.02.2025** (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 08.02.2023), ai sensi dell'art.7, comma 4 e della L.R. n. 9/2017;

Rilevato che, nei termini previsti dall'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017 e quindi prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, il legale rappresentante della società in oggetto con pec del 06/02/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0077189/2025 del 12/02/2025, comunicava l'interesse di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 secondo cui:

“6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”

Considerato in particolare che:

alla predetta richiesta di proroga veniva allegata:

- Una certificazione a firma del tecnico incaricato dalla Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase con cui si dichiarava testualmente che *“non è stato ancora possibile portare a ultimazione la progettata struttura a causa della carenza di materiali specifici nonché di imprese specializzate nella realizzazione delle varie lavorazioni, impiantistica in particolare, causa l'eccesso di domanda verificatasi e ancora permanente nel mercato per la realizzazione di cantieri finanziati dal superbonus 110% nonché dei cantieri PNRR. Il ritardo nella realizzazione della struttura non ritengo sia addebitabile alla committente Società Cooperativa Sociale “Libellula”;*
- Il documento di validità in corso di validità del Tecnico Ingegnere asseveratore;
- Copia della D.D. n. 105 del 02.02.2023 con cui il Comune di Nardò ha rilasciato alla predetta Società l'autorizzazione alla realizzazione della struttura de qua;

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone

- di accogliere la richiesta di proroga presentata dal legale rappresentante della società **Società Cooperativa Sociale “Libellula” CSRTM** in data 06/02/2025 e, quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017 e per l'effetto
- di concedere al legale rappresentante della **Società Cooperativa Sociale “Libellula” CSRTM** ai sensi dell' art. 7, co.6 della L.R. n.9/2017, **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 440 del 19/12/2022** (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 08.02.2023) **per ulteriori 180 giorni con scadenza del termine previsto il 08.08.2025**, termine entro il quale la società **Società Cooperativa Sociale “Libellula” CSRTM**, in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per **Struttura Residenziale Terapeutica per Minori art. 2 del r.r. n. 14 del 18.07.2014 da denominarsi “PEGASO” ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa – ASL LE**, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di accogliere la richiesta di proroga presentata dal legale rappresentante della società **Società Cooperativa Sociale "Libellula" CSRTM** in data 06/02/2025 e, quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017 e per l'effetto
- di concedere al legale rappresentante della **Società Cooperativa Sociale "Libellula" CSRTM** ai sensi dell' art. 7, co.6 della L.R. n.9/2017, **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 440 del 19/12/2022** (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 08.02.2023) **per ulteriori 180 giorni con scadenza del termine previsto il 08.08.2025**, termine entro il quale la società **Società Cooperativa Sociale "Libellula" CSRTM**, in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per **Struttura Residenziale Terapeutica per Minori art. 2 del r.r. n. 14 del 18.07.2014 da denominarsi "PEGASO" ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa – ASL LE**, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017,

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", con sede legale in Tricase (LE) alla Via Stazione n. 21;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Nardò (LE).

Il presente provvedimento:

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;

sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00261 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore

Paolo Avitto

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro